

Accordi UE-CH sulla libera circolazione delle persone: effetti sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in Svizzera

Promemoria per le aziende assicurate, le lavoratrici e i lavoratori

Le disposizioni di sicurezza sociale tra la Svizzera e l'Unione europea (UE) hanno effetti anche sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni secondo LAINF.

Con le presenti spiegazioni vogliamo aiutarla a familiarizzare, nel modo più rapido e semplice possibile, con le nuove disposizioni e le loro ripercussioni sulla situazione assicurativa del lavoratore.

Persone interessate

Le novità concernono tutti i cittadini svizzeri¹⁾ e i cittadini di uno Stato dell'UE che lavorano in Svizzera e/o in uno Stato dell'UE.

(Stati membri dell'UE: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria).

Le indicazioni che seguono valgono anche per i cittadini della Norvegia e dell'Islanda, degli Stati aderenti all'AELS, e per quelli del Liechtenstein, eccezion fatta per alcune disposizioni particolari.

Obbligo assicurativo

1. Principio

I cittadini svizzeri e di uno Stato dell'UE sono soggetti alle disposizioni di legge di un solo Stato, anche se svolgono attività lucrativa dipendente in più di uno Stato.

2. Attività lucrativa dipendente in un solo Stato

Il lavoratore è soggetto alle disposizioni di legge dello Stato in cui egli svolge attività lucrativa. Questo vale anche nel caso in cui egli risiede in un altro Stato o se la sede del datore di lavoro si trova in un altro Stato.

3. Attività lucrativa dipendente in più Stati

- Sono determinanti le disposizioni di legge dello Stato in cui il lavoratore ha la propria residenza se egli esercita una parte della propria attività lucrativa (anche se solo in una percentuale minima) in tale Stato.
- Sono inoltre determinanti le disposizioni di legge dello Stato di residenza se il lavoratore svolge attività lucrativa per più datori di lavoro che hanno la propria sede in diversi Stati dell'UE.
- Le disposizioni di legge dello Stato sul cui territorio ha sede il datore di lavoro sono determinanti nel caso in cui il lavoratore non ha la residenza sul territorio di uno Stato in cui egli esercita la propria attività lucrativa.

	Il lavoratore risiede	
		in Svizzera	in uno Stato UE
lavora ...	in Svizzera	assicurato secondo LAINF	assicurato secondo LAINF
	in Svizzera e in uno Stato UE	assicurato secondo LAINF	non assicurato LAINF
	in uno Stato UE	non assicurato LAINF	non assicurato LAINF
	per più datori di lavoro in vari Stati UE	assicurato secondo LAINF	non assicurato LAINF
	per un datore di lavoro in più Stati UE	non assicurato LAINF	non nel luogo di lavoro: non assicurato LAINF

4. Assicuratore competente

Le disposizioni della LAINF sono determinanti per definire la competenza dell'assicuratore.

L'azienda in uno Stato dell'UE, nella quale svolge la sua attività il lavoratore assicurato in Svizzera secondo LAINF, è registrata dal competente assicuratore LAINF; ad essa è attribuito un numero di rischio sulla base della vigente tariffa premi LAINF (analogamente alla attribuzione delle aziende con sede in Svizzera).

5. Lavoratori con attività lucrativa in Svizzera ma non (più) assicurati LAINF

I lavoratori con residenza in uno Stato dell'UE e attività lucrativa sia in Svizzera che in uno Stato dell'UE non sono (più) assicurati secondo LAINF. E questo vale anche nel caso in cui la parte preponderante dell'attività lucrativa complessiva viene esercitata in Svizzera.

Il salario di tali lavoratori non va perciò registrato nella dichiarazione dei salari LAINF.

L'assicuratore competente dello Stato dell'UE invia al datore di lavoro una fattura dei premi per l'assicurazione di tali lavoratori secondo le disposizioni di legge di tale Stato.

6. Lavoratori distaccati

Restano assicurati i cittadini svizzeri o di uno Stato dell'UE, assicurati secondo LAINF e distaccati da un'azienda con sede in Svizzera in uno Stato dell'UE per un periodo inferiore a 12 mesi.

Le casse di compensazione rilasciano il certificato necessario (modulo E 101). D'intesa con la competente autorità dello Stato dell'UE si può prolungare la durata del distacco per altri 12 mesi; in tale caso il datore di lavoro deve compilare il modulo E 102 e farlo pervenire all'autorità competente (l'indirizzo figura sul formulario). La durata del distacco può essere prolungata – a dipendenza dello Stato UE – fino a un massimo di 6 anni.

Informazione dell'assicuratore LAINF: l'assicuratore LAINF deve essere assicurato del distacco di lavoratori (richiesta e risposta dell'autorità competente).

I cittadini svizzeri o di uno Stato dell'UE, distaccati dal datore di lavoro per un periodo inferiore a 12 mesi in Svizzera, restano soggetti alla legislazione dello Stato UE. L'assicuratore competente dello Stato UE compila il relativo certificato. D'intesa con l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali si può prolungare la durata del distacco per altri 12 mesi.

7. Attività lucrativa dipendente e indipendente in vari Stati

Le persone che svolgono contemporaneamente un'attività dipendente e indipendente sono per principio soggette alla legislazione dello Stato in cui svolgono l'attività dipendente.

Tuttavia, in base alla regolamentazione adottata dalla Svizzera si possono applicare le disposizioni di legge di due Stati. Ad esempio una persona che svolge attività lucrativa indipendente in Svizzera è soggetta alla legislazione svizzera e per l'attività lucrativa dipendente svolta in uno Stato UE alle disposizioni di legge di tale Stato.²⁾

Il lavoratore risiede	
		in Svizzera	in uno Stato UE
lavora ...	<ul style="list-style-type: none"> • dipendente in Svizzera • indipendente in Svizzera 	assicurato secondo LAINF	assicurato secondo LAINF
	<ul style="list-style-type: none"> • dipendente in Svizzera • indipendente in UE 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ attività in B, D (agricoltura), SF, F, GR, I, P, S: soggetto sia al diritto svizzero sia al diritto dello Stato in cui svolge l'attività indipendente. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ attività in B, D (agricoltura), SF, F, GR, I, P, S: soggetto al diritto di entrambi gli Stati. ▶ domicilio in DK, E: soggetto al diritto di entrambi gli Stati.
	<ul style="list-style-type: none"> • indipendente in Svizzera • dipendente in UE 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ diritto svizzero (ammesso AFI) ▶ diritto dello Stato dell'UE 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ diritto svizzero (ammesso AFI) ▶ diritto dello Stato dell'UE
	<ul style="list-style-type: none"> • dipendente in UE • indipendente in UE 	non assicurato LAINF	non assicurato LAINF

8. Ulteriori informazioni e link su Internet

Gli assicuratori infortuni e la Suva restano a sua disposizione per maggiori informazioni.

Ulteriori link sull'argomento:

- circolare LAINF n. 19 del 18 gennaio 2002 dell'UFAS:
www.ufas.admin.ch
- informazioni AVS/ AI per il datore di lavoro:
www.ahv.ch
- informazioni dell'UFAS (moduli E 101 e E 102):
www.assicurazionsociali.admin.ch

¹⁾ Per facilitare la lettura utilizziamo sempre il genere grammaticale maschile non marcato; ovviamente esso è riferito ad entrambi i sessi.

²⁾ Anche Austria, Belgio, Francia, Italia e Portogallo hanno scelto una regolamentazione siffatta o di genere analogo.

